

(N. 1881)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERTONE, MARCHETTI, BARSACCHI, SIGNORI, SCEVAROLLI, BEVILACQUA, TOLOMELLI, COLELLA, CONTI PERSINI, URBANI, MARSELLI, SEGA, VITALE Antonio, BACICCHI, SAPORITO, BOLDRINI, CENGARLE, MORANDI, ORIANA, MINEO, DEL PONTE, FALLUCCHI, MIANA, CANETTI e SASSONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1982

Modifiche ed integrazioni alla vigente normativa in materia di pensioni di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — La volontà di pervenire al definitivo riassetto della pensionistica di guerra, a più riprese espressa da tutto il Parlamento, è stata concretamente tradotta nelle due deleghe conferite al Governo con le leggi n. 875 del 1977 e n. 533 del 1981, contenenti precise indicazioni circa le innovazioni di carattere giuridico ed economico da apportare alla precedente normativa.

Purtroppo, a distanza di oltre quattro anni e nonostante l'emanazione dei due decreti delegati (decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 e n. 834 del 1981), si deve constatare che l'obiettivo dell'equo ed organico riordinamento delle pensioni di guerra non è stato ancora raggiunto.

Non vi è dubbio che il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,

abbia rivalutato i trattamenti pensionistici base e che con il recente decreto del Presidente della Repubblica n. 834 siano stati introdotti alcuni principi innovatori, ma restano tuttavia insoluti problemi d'importanza tale da rendere urgente l'approvazione del presente disegno di legge.

Va sottolineato, infatti, che i postulati della legge delega 23 dicembre 1981, n. 533, non sono stati integralmente ed organicamente realizzati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 834 — come chiaramente evidenziato nei pareri negativi espressi dalle Commissioni finanze e tesoro dei due rami del Parlamento nei confronti dello schema di decreto delegato — in particolare per il mancato reperimento da parte del Governo di quegli ulteriori stanziamenti per gli esercizi 1982 e

1983 che lo stesso Parlamento, con appositi ordini del giorno, aveva unanimamente invitato a prevedere.

E sempre sulla base dei predetti pareri negativi, si deve osservare che le più rilevanti carenze del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 riguardano:

il meccanismo di adeguamento automatico che, pur se esplicitamente riferito all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, viene limitato all'attribuzione di una quota dell'indice di variazione previsto dall'articolo di cui trattasi; non si applica nei confronti di alcuni assegni che sono parte integrante del trattamento pensionistico e per di più agisce come semplice assegno aggiuntivo non computabile ai fini dell'auspicata concreta protezione delle pensioni di guerra dall'inflazione;

il mancato integrale rispetto del carattere risarcitorio della pensione di guerra, talchè ad esempio la corresponsione della 13^a mensilità agli invalidi ascritti a categorie dalla 2^a all'8^a resta condizionata all'attività lavorativa ed al possesso di un reddito. Va aggiunto che la trasformazione dell'indennità integrativa speciale in assegno personale non riassorbibile perpetua l'assurda situazione di trattamenti economici diversi a parità di danno e di classificazione;

l'insufficiente rivalutazione del trattamento pensionistico base di 1^a categoria che resta fissato ad un livello assolutamente inaccettabile ove si consideri che rappresenta il risarcimento del danno subito da invalidi che hanno perduto il 100 per cento della capacità lavorativa;

l'irragionevole determinazione in misura unica della pensione spettante alle vedove dei grandi invalidi, il che elude ancora una volta la legittima richiesta dell'introduzione dell'istituto della reversibilità

la scarsa rilevanza delle modifiche apportate ai criteri di classificazione delle infermità rispetto alle più recenti acquisizioni scientifiche.

Da quanto precede e coerentemente all'atteggiamento assunto all'unanimità dal Parlamento con l'approvazione della legge n. 533 e con la successiva motivata valutazione negativa espressa nei confronti del decreto del

Presidente della Repubblica n. 834, appare evidente — onorevoli colleghi — la necessità di provvedere alla eliminazione delle denunciate carenze dell'attuale legislazione pensionistica di guerra secondo le seguenti precise indicazioni contenute nel presente disegno di legge.

Accertato che occorre, preliminarmente, assicurare a tutti i trattamenti pensionistici di guerra un meccanismo di adeguamento automatico che ne protegga concretamente ed efficacemente nel tempo il valore reale, con il proposto articolo 1 si intende ottenere la piena e corretta applicazione dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, senza cioè le attuali gravi limitazioni riferite alla misura dell'indice annuale di variazione, al congelamento degli importi sui quali agisce il meccanismo di adeguamento ed all'esclusione di taluni assegni dalla rivalutazione automatica.

Con gli articoli 2, 3, 4, 5, 10 e 11, ci si propone di conseguire l'auspicato aggiornamento dei criteri di valutazione delle infermità alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche, specie per quanto riguarda il concetto d'interdipendenza e di concausalità tra l'invalidità di guerra ed altre infermità successivamente insorte. Si propone, inoltre, una radicale revisione della tabella F1 dei cumuli, tenendo ben presente la reale incidenza di più infermità su uno stesso soggetto.

Con l'articolo 6 si tende a superare l'incongruenza degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che da una parte considerano a tutti gli effetti grandi invalidi anche coloro che siano ascritti alla 1^a categoria semplice e dall'altro dispongono la corresponsione in favore di questi ultimi di un assegno aggiuntivo in luogo dell'assegno di superinvalidità. Si propone, pertanto, di conferire, anche agli invalidi affetti da infermità classificate alla 1^a categoria, ma non contemplate dalla tabella E, l'assegno di superinvalidità nello stesso rapporto percentuale in atto esistente tra lettera e lettera della tabella E.

Attraverso la norma contenuta nell'articolo 8 del presente disegno di legge si chiede il ripristino, con importo rivalutato, dell'assegno di cura che — pur essendo considerato parte integrante del trattamento pensionisti-

co, tanto da essere concesso a vita — venne inopinatamente soppresso con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

L'articolo 9, nell'estendere a tutti i titolari di pensione di guerra diretta l'indennità speciale annua (13^a mensilità), applica con coerenza il principio risarcitorio della pensione di guerra affermato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 e ribadito dall'articolo 28 dello stesso decreto.

Analoghe esigenze di coerenza sono alla base della formulazione dell'articolo 14 il quale — tenuto presente il primo comma dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915, che sancisce l'irrilevanza a qualsiasi fine della pensione di guerra — prevede l'abrogazione di quella assurda norma, contenuta nella legge 16 aprile 1974, n. 114, di conversione del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, secondo cui la pensione di guerra concorre a formare reddito ai fini della concessione della pensione sociale.

Infine, con l'articolo 13 si introduce in modo integrale l'istituto della reversibilità per quanto attiene alle vedove e agli orfani dei grandi invalidi e degli invalidi ascritti a categorie dalla 2^a all'8^a. La determinazione di tali trattamenti nella misura del 60 per cento di quello complessivo, esclusa ovviamente la indennità di assistenza e di accompagnamento, fruito dal dante causa risponde non solamente ad indiscutibili criteri di equità, ma anche all'avvertita esigenza di uniformare, nella fattispecie, la pensionistica di guerra con quella ordinaria.

Onorevole senatori, certi che l'impegno da tempo assunto dal Parlamento per l'equo ed organico riassetto delle pensioni di guerra potrà dirsi compiutamente assolto solo con l'eliminazione delle denunciate contraddizioni e sperequazioni esistenti nella vigente legislazione, vi invitiamo ad approvare integralmente e con sollecitudine il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici)*

A decorrere dal 1° gennaio 1983, gli importi delle pensioni di cui alle tabelle C, G, M ed S e degli assegni di superinvalidità e di cumulo di cui, rispettivamente, alle tabelle E ed F annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, dell'assegno di cura di cui all'articolo 8 della presente legge, dell'assegno di cui all'articolo 15 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, della indennità di assistenza e di accompagnamento e relative integrazioni, dei decimi di cumulo di cui agli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come modificati rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della presente legge, del trattamento di incollocabilità previsto dall'articolo 20 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, del trattamento di reversibilità spettante alle vedove ed agli orfani dei grandi invalidi ai sensi dell'articolo 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come modificato dall'articolo 12 della presente legge, nonchè alle vedove ed agli orfani di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come modificato dall'articolo 13 della presente legge, e dell'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 sono aumentati automaticamente ogni anno mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.

In sede di prima applicazione del presente articolo, sono conglobati nel trattamento complessivo vigente al 31 dicembre 1982 gli

assegni aggiuntivi corrisposti ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Gli importi percepiti alla data del 31 dicembre 1981 per indennità integrativa speciale sono conservati dai beneficiari a titolo personale non reversibile e non riassorbibile.

Alla liquidazione degli assegni previsti dal presente articolo provvedono, d'ufficio, le competenti direzioni provinciali del Tesoro.

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è abrogato.

Art. 2.

(Pensioni ed assegni)

Le tabelle *C, E, F* e *F1* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegata alla presente legge.

Art. 3.

(Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di 1ª categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di guerra)

L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla 1ª categoria della tabella *A* coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità secondo quanto stabilito e nella misura indicata dalla annessa tabella *F*.

Quando con una invalidità ascrivibile alla 1ª categoria coesistano due o più infermità, l'assegno per cumulo di cui al comma precedente viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti secondo quanto stabilito dalla tabella *F1* allegata al presente testo unico. L'eventuale differenza in decimi, di cui al primo comma del successivo articolo 17, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella *F1*, dovrà essere calcolata sul-

la base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella *F* rispettivamente per coesistenza di un'infermità di 1^a categoria e per coesistenza di una infermità di 2^a categoria.

Quando con una invalidità ascrivibile alla 1^a categoria coesistano una o più invalidità ugualmente ascrivibili alla 1^a categoria, dovrà tenersi conto ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo di ciascuna delle infermità che si aggiungono a quella che dà titolo alla pensione di guerra secondo gli importi stabiliti dall'annessa tabella *F* ».

Art. 4.

(Trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermità o mutilazioni, di categoria inferiori alla prima, dipendenti da causa di guerra)

L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Qualora con un'invalidità di 2^a categoria coesistano altre infermità minori senza però che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dall'annessa tabella *F1*, una invalidità di 1^a categoria, è corrisposto un assegno per cumulo non superiore ai cinque decimi nè inferiore ai due decimi della differenza fra il trattamento economico complessivo della 1^a categoria e quello della 2^a categoria di cui l'invalido fruisce in relazione alla gravità delle minori infermità coesistenti tenendo conto dei criteri informativi della predetta tabella *F1*.

Nel caso di coesistenza di due infermità o mutilazioni ascrivibili a categoria dalla 2^a all'8^a della tabella *A*, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle invalidità medesime, secondo quanto previsto dall'annessa tabella *F1* ».

Art. 5.

(Criteri per la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di due o più infermità)

L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e

successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« In tutti i casi in cui debba procedersi alla valutazione complessiva di due o più infermità, ciascuna delle quali inferiore alla 1^a categoria di cui alla tabella A, la valutazione medesima è effettuata aggiungendo singolarmente quelle meno gravi fino a raggiungere la definitiva valutazione risultante dalla tabella F1. ».

Art. 6.

(Assegni spettanti ai grandi invalidi)

L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« In aggiunta alla pensione o all'assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermità elencate nella tabella E, annessa al presente testo unico, hanno diritto ad un assegno di superinvalidità nella misura indicata nella tabella stessa.

A detto assegno di superinvalidità, in misura pari al 10 per cento di quello spettante ai sensi della lettera A, hanno diritto anche gli invalidi affetti da lesioni o infermità o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla 1^a categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E ».

Art. 7.

(Accompagnatori militari)

Il terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

« I pensionati affetti dalle invalidità specificate nella lettera A), nn. 1, 2, 3 e 4, comma secondo; A-bis); B), nn. 1 e 3; C), D), E), F), n. 3, della tabella E annessa alla presente legge possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore scelto fra coloro che hanno optato per il servizio civile

alternativo o, in via subordinata, un accompagnatore militare ».

Art. 8.

(Assegni di cura)

Agli invalidi per infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non reversibile nella misura di lire 240.000 annue se si tratti di infermità ascrivibile ad una categoria dalla 2^a alla 5^a della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Art. 9.

(Indennità speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra)

L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Ai titolari di pensione di guerra diretta è corrisposta una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori.

Alla corresponsione dell'indennità speciale annua prevista dal presente articolo provvedono, in unica soluzione, le competenti direzioni provinciali del Tesoro entro il mese di dicembre di ciascun anno ».

Art. 10.

(Variazioni alla tabella A)

Alla tabella A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nella 1^a categoria sono aggiunti i seguenti numeri:

« 36) Cardiopatie organiche in istato di permanente scompenso da richiedere l'applicazione del *pacemaker*.

37) Coronopatie organiche ed insufficienze cardiache trattate con *by-pass* ».

b) Nella 2^a categoria è aggiunto il seguente numero:

« 24) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave permanente ».

È soppresso il n. 8 della 3^a categoria.

c) Nella 3^a categoria è aggiunto il seguente numero:

« 12) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità ».

È soppresso il n. 17 della 4^a categoria.

d) Nella 4^a categoria è aggiunto il seguente numero:

« 22) Diabete mellito insipido di media gravità ».

È soppresso il n. 16 della 5^a categoria.

e) Nella 5^a categoria è aggiunto il seguente numero:

« 24) Le nevriti e i loro esiti permanenti ».

È soppresso il n. 18 della 6^a categoria.

f) Nella 6^a categoria sono aggiunti i seguenti numeri:

« 22) L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione.

23) Le varici nei due arti inferiori molto voluminose con molteplici grossi nodi e i loro esiti nonchè i reliquati di flebiti dimostratisi ribelli alle cure.

24) Anchilosi in estensione del ginocchio ».

Sono soppressi i nn. 15, 16 e 20 della 7^a categoria.

g) Nella 7^a categoria è aggiunto il seguente numero:

« 33) Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo ».

È soppresso il n. 22 dell'8^a categoria.

Art. 11.

(Integrazioni e modifiche dei criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E)

Ai « Criteri per l'applicazione delle tabelle A e B », di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *Il titolo « Criteri per l'applicazione delle tabelle A e B » è così modificato: « Criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E »;*

2) *la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

« a) Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B, non va esteso alle infermità elencate nella tabella E, avendo detta elencazione "carattere tassativo" salvo nei casi previsti dalle lettere B), n. 2, F), n. 5, e G), n. 4. Nelle lettere B), n. 2, ed F), n. 5, vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che esista o meno la necessità della degenza continua o quasi continua a letto, mentre nella lettera G), n. 4, vanno ascritte tutte le invalidità o complessi di più infermità che determinino l'assoluta incapacità a proficuo lavoro »;

3) *al primo comma della lettera g) le parole: « nella tabella A » sono sostituite dalle altre: « nelle tabelle A ed E »; dopo le parole: « si deve attribuire una categoria » sono aggiunte le altre: « o lettera di superinvalidità »;*

4) *dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:*

« i) ai fini dell'attribuzione del trattamento pensionistico di cui alla presente legge, vanno valutate anche le infermità la cui insorgenza risulti determinata da cure e terapie seguite per l'invalidità di guerra ovvero da una reattività di questa ultima verso altri organi e apparati;

l) si presumono sempre interdipendenti dall'invalidità pensionata le infermità sorte successivamente nello stesso organo o apparato e in organi od apparati co-funzionali ed il danno anatomico-funzionale deve essere valutato nel suo complesso ».

Art. 12.

*(Trattamento spettante alle vedove
e agli orfani degli invalidi di guerra)*

L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Alle vedove e agli orfani dei mutilati o invalidi di 1^a categoria è liquidato, qualunque sia la causa del decesso dell'invalido, il trattamento pensionistico di guerra di importo pari al 60 per cento di quello complessivo fruito dal dante causa, con l'esclusione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento.

Gli importi percepiti al 31 dicembre 1982, che risultassero superiori al trattamento derivante dall'applicazione dei precedenti commi, vengono conservati dai beneficiari a titolo di assegno personale non riassorbibile.

Le vedove e gli orfani di cui al primo comma sono assimilati a tutti gli effetti alle vedove di cui al precedente articolo 37 ed agli orfani di cui ai successivi articoli 44, 45 e 46.

Alle vedove ed agli orfani degli invalidi di cui al primo comma sono assimilati a tutti gli effetti le vedove e gli orfani degli invalidi che, all'atto del decesso, siano titolari del trattamento di incollocabilità di cui al precedente articolo 20.

Alla liquidazione del trattamento pensionistico previsto dal presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del Tesoro ».

Art. 13.

(Trattamento dovuto alle vedove ed agli orfani degli invalidi dalla 2^a alla 8^a categoria deceduti per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità di guerra)

Il primo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Alle vedove ed agli orfani dei mutilati ed invalidi di guerra provvisti di pensione

dalla 2^a alla 8^a categoria e che siano deceduti per cause estranee all'infermità pensionata è liquidato il trattamento pensionistico di importo pari al 60 per cento di quello fruito dal dante causa. Il predetto trattamento non spetta alla vedova quando, con sentenza passata in giudicato, sia stata pronunciata separazione personale a lei addebitata ».

La tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è abrogata.

Art. 14.

(Irrilevanza dei redditi pensionistici)

Il punto 2) del terzo comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, ed il secondo comma dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 15.

(Decorrenza dei benefici)

Le nuove e maggiori misure delle pensioni e degli assegni stabiliti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1983.

Le più favorevoli assegnazioni delle invalidità alle tabelle *A* ed *E*, comprese quelle risultanti dall'applicazione della tabella *F1*, previste dalla presente legge, sono attribuite, a domanda, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Le domande prodotte dagli invalidi per ottenere i benefici di cui ai comma precedenti hanno valore di segnalazione.

L'adeguamento automatico di cui al precedente articolo 1 ha decorrenza dal 1° gennaio 1983.

Art. 16.

(Destinatari)

I benefici di cui alla presente legge sono attribuiti ai soggetti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ed ai titolari di pensione di reversibilità per la morte dei soggetti sopra indicati.

Art. 17.

(Onere finanziario)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1983 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA C

TRATTAMENTO SPETTANTE AI
MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA

<i>Categoria</i>	<i>Importo annuo</i>
1 ^a categoria	4.800.000
2 ^a »	4.320.000
3 ^a »	3.840.000
4 ^a »	3.360.000
5 ^a »	2.880.000
6 ^a »	2.400.000
7 ^a »	1.920.000
8 ^a »	1.440.000

TABELLA F

ASSEGNI PER CUMULO DI INFERMITA

<i>Natura del cumulo</i>	<i>Importo annuo</i>
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere a), a), a-bis) e b)	17.000.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere a) e a-bis) e l'altra contemplata nelle lettere c), d) ed e)	13.000.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera b) e l'altra contemplata nelle lettere c), d) ed e) .	10.000.000
Per due superinvalidità contemplate nella tabella E .	7.500.000
Per una seconda infermità della 1 ^a categoria della tabella A	6.336.000
Per una seconda infermità della 2 ^a categoria della tabella A	4.752.000
Per una seconda infermità della 3 ^a categoria della tabella A	4.224.000
Per una seconda infermità della 4 ^a categoria della tabella A	3.696.000
Per una seconda infermità della 5 ^a categoria della tabella A	3.168.000
Per una seconda infermità della 6 ^a categoria della tabella A	2.640.000
Per una seconda infermità della 7 ^a categoria della tabella A	2.112.000
Per una seconda infermità della 8 ^a categoria della tabella A	1.584.000

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA F1

DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DOVUTO PER COMPLESSO DI PIU' INFERMITA'
INFERIORI ALLA PRIMA CATEGORIA

Categoria	8 ^a cat.	7 ^a cat.	6 ^a cat.	5 ^a cat.	4 ^a cat.	3 ^a cat.	2 ^a cat.
2 ^a cat.	2 ^a +2/10	2 ^a +3/10	2 ^a +5/10	1 ^a +2/10	1 ^a +8 ^a	1 ^a +7 ^a	1 ^a +6 ^a
3 ^a cat.	2 ^a cat.	2 ^a +2/10	2 ^a +4/10	1 ^a cat.	1 ^a +5/10	1 ^a +8 ^a	1 ^a +7 ^a
4 ^a cat.	3 ^a cat.	2 ^a cat.	2 ^a +2/10	2 ^a +3/10	1 ^a +5/10	1 ^a cat.	1 ^a +8 ^a
5 ^a cat.	4 ^a cat.	3 ^a cat.	2 ^a cat.	2 ^a +2/10	2 ^a +3/10	1 ^a cat.	1 ^a +2/10
6 ^a cat.	5 ^a cat.	4 ^a cat.	3 ^a cat.	2 ^a cat.	2 ^a +2/10	2 ^a +4/10	2 ^a +5/10
7 ^a cat.	6 ^a cat.	5 ^a cat.	4 ^a cat.	3 ^a cat.	2 ^a cat.	2 ^a +2/10	2 ^a +3/10
8 ^a cat.	7 ^a cat.	6 ^a cat.	5 ^a cat.	4 ^a cat.	3 ^a cat.	2 ^a cat.	2 ^a +2/10

N. B. — Allorchè si tratti di determinare i decimi di cumulo in aggiunta alla 1^a categoria, il calcolo va effettuato per differenza tra gli importi di cumulo di 1^a e di 2^a categoria stabiliti dalla tabella F1.

TABELLA E

ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA'

A)

1) Alterazioni organiche irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).

4) Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamento sanitario obbligatorio in condizione di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

In caso di cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizione di degenza, disposta ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, l'assegno sarà mantenuto quando la malattia mentale determini gravi e profondi turbamenti della vita organica e sociale.

(Annue L. 7.200.000)

A-bis)

1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.

2) la disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con l'impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

(Annue L. 6.480.000)

B)

1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi e irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

2) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

3) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

(Annue L. 5.760.000)

C)

1) Perdita delle due cosce sopra il terzo prossimale con monconi periodicamente protesizzabili.

2) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

(Annue L. 5.040.000)

D)

1) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

2) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

(Annue L. 4.320.000)

E)

1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale.

2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.

3) Perdita di dieci oppure nove dita delle mani compresi i pollici.

4) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

6) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

7) Alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture pubbliche o convenzionate.

(Annue L. 3.600.000)

F)

1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

2) Cardiopatie in istato di permanente scompenso da richiedere l'applicazione del *pacemaker*.

3) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.

4) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino notevoli perturbamenti alla vita organica e sociale.

5) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue L. 2.880.000)

G)

1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

2) La disarticolazione di un'anca.

3) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, eccetera) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

4) Tubercolosi o altre invalidità gravi al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

5) La disarticolazione del braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero o l'amputazione pararticolare prossimale dell'omero con ipotrofia del cingolo scapolo-omerale dei muscoli satelliti alla respirazione toracica.

6) Le distruzioni delle ossa della faccia, specie mascellari, e tutti gli altri esiti di lesioni della faccia e della braccia tali da determinare ostacolo alla masticazione e alla digestione e da costringere a speciale alimentazione.

(Annue L. 2.160.000)

H)

1) Castrazione e perdita pressochè totale del pene.

2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreaticata, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.

3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.

4) Cardiopatia organica in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.

5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

6) L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza con moncone residuo protezzabile con artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.

(Annue L. 1.440.000)